

569 10 GIU. 2005 *lu*

OGGETTO: Legge Regionale 6 ottobre 1997 n.29 e s.m.i.: "Norme in materia di aree naturali protette regionali" – Art. 18 e art.19: Vigilanza e controllo sull'attività e sugli organi degli enti gestori delle aree naturali protette istituite dalla Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente; e *Cooperazione tra i popoli; lu*

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n.6/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06/07/2002 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 55 (Enti pubblici dipendenti) dello Statuto regionale che detta nuove disposizioni di carattere generale su tutti gli enti pubblici dipendenti della Regione, ed in particolare il comma 7, in base al quale viene stabilito che spetta alla Giunta Regionale la vigilanza ed il controllo sull'attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTO l'art. 71 della Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 9 recante "Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti";

VISTI in particolare gli artt.18 e 19 della sopracitata L.R. n. 29/1997, con i quali vengono stabilite le procedure per l'esercizio, da parte della Giunta Regionale, della vigilanza ed del controllo sull'attività e sugli organi degli Enti di gestione delle Aree naturali protette;

VISTA la Legge Regionale 3 febbraio 1993, n. 12 recante "Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio" ed in particolare l'art. 2, comma 2, in base al quale nel periodo di prorogatio gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità;

VISTO inoltre il comma 7 dell'art.14 della L.R. n.29/1997, che si conforma a quanto stabilito dalla sopracitata L.R. n.12/1993;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario impartire direttive agli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali sull'attività da esercitare nel periodo intercorrente fino al rinnovo degli organi stessi;

RITENUTO inoltre necessario, per motivi di urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

all'unanimità

lu

569 10 GIU. 2005 *dy*

DELIBERA

1. di stabilire che, per quanto riportato in narrativa, gli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, nel periodo successivo alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, tenutasi in data 18 maggio 2005, e fino alla costituzione dei nuovi organi, secondo quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto della Regione Lazio, si attengano alle attività di ordinaria amministrazione nonché a quelle urgenti ed indifferibili, in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale 3 febbraio 1993 n. 12;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi

10 GIU. 2005

